

Legge tributaria del 21 giugno 1994; modifica

(del 6 novembre 2017)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 4 ottobre 2017 n. 7436 del Consiglio di Stato,

decreta:

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Art. 4 cpv. 1 lett. f

f) ricevono un salario o altre remunerazioni da un datore di lavoro con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale; fa eccezione l'imposizione dei marittimi per il lavoro a bordo di una nave d'alto mare.

Art. 16 cpv. 3

³Le spese di formazione e formazione continua professionali sostenute dal datore di lavoro, comprese le spese di riqualificazione, non costituiscono in nessun caso vantaggi valutabili in denaro ai sensi del capoverso 1.

Art. 26 cpv. 2 lett. e

e) le spese di formazione e formazione continua professionali del personale, comprese le spese di riqualificazione.

Art. 28 cpv. 3 (nuovo)

³Per la costituzione e lo scioglimento di scorte obbligatorie si applica per analogia l'art. 22 della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (LAP).

Art. 32 cpv. 1 lett. n

n) le spese di formazione e formazione continua professionali, comprese le spese di riqualificazione, fino a concorrenza di una somma globale di 10'000 franchi, purché il contribuente:

- abbia conseguito un diploma del livello secondario II conformemente al sistema educativo svizzero riconosciuto, oppure
- abbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II.

Art. 42 cpv. 1bis (nuovo)

^{1bis}In deroga al capoverso 1, per gli immobili in costruzione, in fase di ampliamento o ristrutturazione avente carattere di miglioria, il cui valore non è ancora riflesso nella stima, viene aggiunto al valore di stima ufficiale secondo il capoverso 1 un supplemento pari al 70% delle relative spese di costruzione, di ampliamento o ristrutturazione sopportate dal contribuente sino al momento determinante per l'imposizione e indipendentemente se finanziate con mezzi propri o con mezzi di terzi.

Art. 68 cpv. 1 lett. e

e) le spese di formazione e formazione continua professionali del personale, comprese le spese di riqualificazione.

Art. 72 cpv. 3 (nuovo)

³Per la costituzione e lo scioglimento di scorte obbligatorie si applica per analogia l'art. 22 della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese.

Utili di persone
giuridiche con
scopi ideali

Art. 74a (nuovo) Gli utili delle persone giuridiche che perseguono scopi ideali non sono imponibili se non superano i 20'000 franchi e sono esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali scopi.

Art. 86 cpv. 1

¹Il capitale imponibile degli investimenti collettivi di capitale corrisponde alla loro sostanza immobiliare netta. Gli immobili e i loro accessori sono valutati per il valore di stima ufficiale. Agli immobili in costruzione, in fase di ampliamento o di ristrutturazione avente carattere di miglioria, il cui valore non è ancora riflesso nella stima, viene aggiunto al valore di stima ufficiale un supplemento pari al 70% delle spese di costruzione, di ampliamento o ristrutturazione sopportate dal contribuente sino al momento determinante per l'imposizione e indipendentemente se finanziate con mezzi propri o con mezzi di terzi.

Art. 120 Le persone, domiciliate all'estero, che lavorano nel traffico internazionale a bordo di una nave o di un battello, di un aeromobile o di un veicolo di trasporto stradale e che ricevono un salario o altre remunerazioni da un datore di lavoro avente sede o stabilimento d'impresa nel Cantone, devono l'imposta su tali prestazioni conformemente agli articoli 104 – 111; fa eccezione l'imposizione dei marittimi per il lavoro a bordo di una nave d'alto mare.

Art. 158 cpv. 1

¹Gli immobili e i loro accessori sono imposti al valore di stima ufficiale. Agli immobili in costruzione, in fase di ampliamento o di ristrutturazione avente carattere di miglioria, il cui valore non è ancora riflesso nella stima, viene aggiunto al valore di stima ufficiale un supplemento pari al 70% delle spese di costruzione, di ampliamento o ristrutturazione sopportate dal donante o dal defunto sino al momento determinante per l'imposizione e indipendentemente se finanziate con mezzi propri o con mezzi di terzi.

Art. 237 cpv. 1 e 3

¹Il diritto di avviare la procedura di recupero d'imposta decade dopo 10 anni dalla fine del periodo fiscale o dalla fine dell'anno in cui ebbe luogo l'apertura della successione o l'esecuzione della liberalità.

³Il diritto di procedere al recupero d'imposta decade dopo 15 anni dalla fine del periodo fiscale al quale si riferisce o dalla fine dell'anno in cui ebbe luogo l'apertura della successione o l'esecuzione della liberalità.

Titolo prima dell'art. 273

TITOLO III (nuovo)**Applicazione delle disposizioni generali del Codice penale svizzero****II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Bellinzona, 6 novembre 2017

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **W. Gianora**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 28 dicembre 2017 n. 190)

Per i Servizi del Gran Consiglio
Il Segretario generale: G. Buzzini